



Sent. n. 185/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele ORICCHIO	Presidente
Eugenio MUSUMECI	Giudice
Gabriele PEPE	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **74647** R.G. nei confronti di **CALVANESE Saverio** per il conto giudiziale n. **23958** reso quale economo del Comune di Tocco Caudio (BN) nel corso dell'esercizio finanziario 2019;

Visti gli atti di giudizio;

Uditi nell'udienza del giorno 15.5.2025, con l'assistenza del segretario Rossella Latorre, il relatore Gabriele Pepe, l'avv. Vincenzo Prisco, per delega orale dell'avv. Luigi Diego Perifano, per l'agente contabile, nonché il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Davide Vitale;

Ritenuto in

FATTO

Con relazione n. 81/2025, depositata in data 24.3.2025, il Magistrato istruttore ha chiesto che fosse dichiarata l'improcedibilità e/o inammissibilità del conto n. 23958,

con trasmissione degli atti al P.M., ritenendo non effettivamente adempiuto l'obbligo di resa del conto da parte dell'economo Calvanese ed affermando, in ogni caso, l'inidoneità del conto depositato a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente.

Nello specifico, ha contestato:

- la non conformità del conto al modello 23 di cui al d.p.r. n. 194/1996, trattandosi di una mera elencazione di n. 60 buoni economali per un ammontare complessivo di € 1.971,46, relativi al periodo dal 27.2.2019 al 30.12.2019;

- la violazione delle previsioni di cui al r.d. n. 827/1934, artt. 616-617, nonché dell'art. 140, comma 2, c.g.c, e dei principi di veridicità, chiarezza, comprensibilità di cui al d.lgs. n. 118/2011, all. 1, difettando il conto in esame dei seguenti elementi essenziali (mandati per la costituzione dell'anticipazione ricevuta e dell'eventuale reintegro; estremi dei mandati di pagamento con i relativi importi correlati ai buoni emessi; importo della eventuale restituzione dell'anticipazione residuata, con i relativi estremi della reversale d'incasso, qualora la somma ricevuta quale anticipazione non sia stata integralmente spesa al termine dell'esercizio finanziario).

In data 14.4.2025, si è costituito in giudizio l'agente contabile rilevando la presenza di mere irregolarità formali nella produzione del conto giudiziale ed evidenziando, al contempo, la perfetta corrispondenza tra il riscosso ed il versato per l'esercizio 2019 e, quindi, l'assenza di ammanchi. Per tali ragioni, ha concluso chiedendo il discarico del conto.

Con memoria del 24.4.2025, la Procura Regionale, nell'aderire alle valutazioni espresse dal Magistrato istruttore, si è associata alla richiesta declaratoria di improcedibilità/inammissibilità del conto presentato.

All'udienza del 15.5.2025, il P.M. si è riportato alla propria memoria, chiedendo l'improcedibilità/inammissibilità del conto mentre l'avv. Prisco ha insistito, come in atti, per l'approvazione del conto stesso in ragione del carattere meramente formale delle irregolarità riscontrate.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta per la presente decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio si riferisce al conto n. 23958 reso da Calvanese Saverio per la gestione dei buoni economici del Comune di Tocco Caudio (BN) nell'esercizio finanziario 2019.

2. Ai fini della definizione della questione oggetto di causa, va premesso che il giudizio di conto, regolato dagli artt. 137 e ss. c.g.c., ha ad oggetto la gestione dell'agente contabile ed è finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di debito/credito fra quest'ultimo e l'Ente pubblico; l'interesse ordinamentale cui tende il processo, quindi, si appunta nell'accertamento obiettivo della regolarità della gestione, che nel caso oggetto dell'odierno scrutinio riguarda la gestione della cassa economica del Comune di Tocco Caudio nell'esercizio finanziario 2019, affidata all'agente contabile Calvanese Saverio.

3. Correttamente, il Magistrato istruttore ha ricordato in proposito, che:

- il conto non ricalca, dal punto di vista formale, il modello 23 dedicato alla rendicontazione dell'economo, approvato con il d.p.r. 194/1996, trattandosi di una mera elencazione di n. 60 buoni economali per un ammontare complessivo di € 1.971,46 relativi al periodo dal 27/02/2019 al 30/12/2019;
- unitamente a tale elencazione è stata depositata la delibera n. 10 del 30/01/2020 della Giunta Comunale di approvazione del rendiconto delle spese dell'economo anno 2019;
- tale delibera include il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espresso dal medesimo agente contabile Calvanese, nella veste nel primo caso di Segretario Comunale, nel secondo caso di Responsabile dell'Area 2 Economico Finanziaria e Tributi che, pertanto, ha espresso pareri di regolarità con riferimento alle spese dal medesimo effettuate;
- il Segretario comunale del Comune sembra essere il dott. Maio (e non Calvanese), firmatario insieme al Sindaco del verbale di cui la suddetta delibera fa parte;
- null'altro risultava trasmesso;
- il conto in esame va ritenuto improcedibile e/o inammissibile poiché non risulta effettivamente adempiuto l'obbligo di resa del conto da parte dell'economo Calvanese, così come previsto dall'art. 139 comma 2, c.g.c.;
- né il conto appare idoneo, per forma e contenuto, a rappresentare i risultati della gestione contabile propria

dell'agente (art. 140 comma 2 c.g.c.);

- dall'elenco dei buoni economali emerge, in maniera evidente, la mancanza degli elementi essenziali e indefettibili, previsti dall'art. 616 r.d. n. 827/1924, e dei quali deve esservi riferimento nel conto giudiziale ai sensi del successivo art. 617, tra i quali: i mandati per la costituzione dell'anticipazione ricevuta e dell'eventuale reintegro; gli estremi dei mandati di pagamento con i relativi importi correlati ai buoni emessi; l'importo della eventuale restituzione dell'anticipazione residuata, con i relativi estremi della reversale d'incasso, qualora la somma ricevuta quale anticipazione non sia stata integralmente spesa al termine dell'esercizio finanziario;

- inoltre, nella sopraindicata delibera di Giunta si è disposto di introitare la somma di € 2.500,00 alla risorsa cod. 9.01.99.99.999 - "Restituzione anticipazione servizio economato" cap. 6 - relativa alla restituzione dell'anticipo ricevuto da parte dell'economo comunale senza che sia stato dato minimo chiarimento sull'entità di tale posta, né fornita documentazione alcuna della entità dell'anticipazione iniziale;

- il conto deve consentire all'Amministrazione per la quale è reso di avere tutti gli elementi per verificare la rispondenza dei dati contabili ai fini dell'approvazione dell'attività svolta dall'agente contabile, affinché questo Giudice possa, a sua volta, esaminarlo in sede giudiziale (Sez. Giur. Lombardia, sent. nn. 793/1995 e 1206/1995);

- il Magistrato istruttore ha concluso evidenziando che il

conto in esame non consente le suddette operazioni di verifica mancando di tutti i movimenti in entrata e in uscita analiticamente descritti, sicché in difetto dei suddetti dati non è pertanto possibile alcuna verifica giudiziale.

4. La difesa del Calvanese ha, invece, dedotto che le irregolarità formali indubbiamente sussistenti nella redazione del conto della gestione economale del Comune di Tocco Caudio, relativa all'esercizio finanziario 2019, non inficerebbero la regolarità sostanziale del conto stesso; regolarità a conforto della quale l'agente contabile ha prodotto apposita relazione del Segretario Generale del Comune, con documentazione allegata, in cui si attesta *“la corrispondenza di quanto incassato e di quanto versato in tesoreria”*.

Per quanto specificamente concerne l'esercizio finanziario oggetto di causa, nella relazione in parola si rappresenta quanto segue:

In data 6.3.2019, con quietanza n. 609202 (corrispondente al mandato n. 154 del 4.3.2019) è stata concessa anticipazione all'economo comunale per l'anno 2019, per € 2.500,00;

La somma di € 1.971,46, ammontare complessivo dei buoni economici, è stata rimborsata al Calvanese, in qualità di economo comunale, con quietanze nn.:

- 638938 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 104 del 17.2.2020);
- 638939 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 105 del 17.2.2020);

- 638940 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 106 del 17.2.2020);
- 638941 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 107 del 17.2.2020);
- 638942 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 108 del 17.2.2020);
- 638943 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 109 del 17.2.2020);
- 638944 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 110 del 17.2.2020);
- 638945 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 111 del 17.2.2020);
- 638946 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 112 del 17.2.2020);
- 638947 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 113 del 17.2.2020)
- 638948 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 114 del 17.2.2020);
- 638949 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 115 del 17.2.2020)
- 638950 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 116 del 17.2.2020);
- 638951 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 117 del 17.2.2020);
- 638952 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 118 del 17.2.2020)
- 638953 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 119 del 17.2.2020);
- 638954 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 120 del 17.2.2020);

- 638955 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 121 del 17.2.2020);
- 638956 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 122 del 17.2.2020);
- 638957 del 28.2.2020 (corrispondente al mandato n. 123 del 17.2.2020);

con quietanza n. 226 del 28.2.2020 (corrispondente alla reversale n. 134 del 17.2.2020), Saverio Calvanese, in qualità di economo comunale, ha versato in tesoreria la somma di € 2.500,00;

pertanto, le somme riscosse a valere sull'intero anno 2019 (quindi "in carico") sono pari ad € 2.500,00 e quelle versate in tesoreria a valere sullo stesso anno (quindi "in scarico") ammontano ad € 2.500,00; vi è perciò perfetta corrispondenza tra riscossioni e versamenti.

In definitiva, risulta perfetta corrispondenza tra anticipazioni e restituzioni. *"Si ritiene opportuno allegare alla presente, benché tardivamente il conto giudiziale relativo all'esercizio in parola, compilato secondo il modello 23, e sottoscritto dall'agente contabile. Si precisa inoltre che, agli atti di quest'ufficio, non risulta alcun rilievo, contestazione, denuncia o esposto relativamente ai conti in oggetto, né verifiche, ispezioni o altre inchieste amministrative sulla gestione contabile che hanno riguardato il relativo esercizio finanziario".*

5. In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ritiene imprescindibile, ai fini della dichiarazione della regolarità del conto, che *"dall'aggregato documentale strumentale, finalizzato alla rendicontazione del fondo cassa economale, si possa desumere, ricostruire e*

tracciare inequivocabilmente la gestione contabile delle spese, dei relativi reintegri e dei saldi finali” (Sez. Giur Marche, sent. n. 89/2023).

Nel caso di specie, il Collegio ritiene che tale risultato non sia stato raggiunto mediante il sistema di rendicontazione predisposto dal predetto agente contabile.

Nella relazione prot. c_1185 - 0001919 del 7/4/2025 del Segretario Generale del Comune di Tocco Caudio (BN) si afferma -in buona sostanza- la riscontrabilità nella gestione contabile dell'economo Calvanese relativa all'anno 2019 di tutti gli elementi idonei a fornire sotto l'aspetto contenutistico sostanziale rappresentazione concreta e coerente dell'operato dell'agente contabile, che è allegato a tale relazione e, dunque, alla memoria difensiva del Calvanese- un modello 23 compilato utilizzando la documentazione reperita agli atti (e menzionata nella medesima relazione, nell'elenco sopra riportato) al fine di rappresentare la completezza della medesima documentazione e la sua utilità al fine della verifica della correttezza gestionale dell'agente contabile e che, infine, vi è stata la parificazione del predetto conto mediante l'apposizione di visto di regolarità dello stesso Segretario Comunale in data 9/4/2025.

È vero altresì che non emergono con evidenza ammanchi o, comunque, profili di responsabilità erariale a carico del medesimo agente contabile.

Tuttavia, è altrettanto evidente che nel caso di specie non è stato adempiuto l'obbligo di resa del conto, consistente nella rappresentazione dei risultati della

gestione contabile dell'agente, con i movimenti in entrata ed in uscita analiticamente descritti per specificazione degli importi, dei titoli e delle causali, costituiti anche dalla differenziazione delle partite di carico e delle partite a discarico dell'agente contabile, in modo da rappresentare i fatti di gestione in modo tale da consentirne il raccordo con le scritture contabili dell'Ente.

Pare evidente al Collegio, che, pur risultando apprezzabile lo sforzo difensivo del Calvanese di compilare *ex post* un modello 23 riportandovi i dati documentali disponibili, siffatto compendio delle entrate e delle uscite, con conseguente saldo finale, della cassa economale del Comune di Tocco Caudio nell'anno 2019, sia ben lontano dall'aggregato documentale finalizzato alla rendicontazione del fondo cassa economale, necessario affinché si possa desumere, ricostruire e tracciare inequivocabilmente la gestione contabile delle spese, dei relativi reintegri e dei saldi finali ovvero, affinché si possa quanto meno ritenere procedibile il conto presentato.

Ciò posto, è irrilevante la documentazione integrativa depositata dall'agente contabile dopo la fissazione dell'udienza di discussione, in quanto il giudizio non è stato iscritto al ruolo per ottenere l'adozione di un provvedimento interlocutorio o di una sentenza dichiarativa di irregolarità ma per attestare l'improcedibilità del conto e l'art. 148 c.g.c. non prevede la produzione di documenti da parte dell'Amministrazione nella fase di iscrizione a ruolo di

udienza del giudizio di conto (Sez. Giur. Calabria, sent. nn. 410/2020 e 178/2022).

Il conto va quindi dichiarato improcedibile, in quanto, così come reso dall'agente contabile, non è giustiziabile poiché nella sostanza non può ritenersi depositato con costituzione in giudizio dell'agente contabile ai sensi dell'art. 140, comma 3, c.g.c.; la dichiarazione di improcedibilità non consente di dichiarare il discarico, atteso che l'agente contabile rimane comunque responsabile per l'andamento della gestione in questione con obbligo di far pervenire all'Ufficio conti giudiziali di questa Sezione, per il tramite dell'Amministrazione comunale di appartenenza, il nuovo conto compilato sui modelli ufficiali approvati con d.p.r. n. 194/1996.

6. Conseguenza logica del discorso sin qui svolto è che va dichiarata l'improcedibilità del giudizio di conto in epigrafe. Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, definitivamente pronunciando:

1. Dichiarare l'improcedibilità del giudizio n. 74647 con riferimento al conto n. 23958;

2. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 15 maggio 2025.

ESTENSORE

Gabriele Pepe

(firma digitale)

PRESIDENTE

Michele Oricchio

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 23/05/2025

Per Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il Funzionario

Dott.ssa Valentina Tomarchi

(firma digitale)